



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. **265**

adunanza del **27/07/2018**

OGGETTO:

Piano Triennale Fabbisogni Personale 2018/2020 - Approvazione

Presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Milli Mirella	-
Agresti Luca	*	Petrucci Simona	-
Cerboni Giacomo	*	Rossi Fabrizio	-
Ginanneschi Riccardo	*	Turbanti Fausto	*
Megale Riccardo	*	Veltroni Chiara	*

Presidente	Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Segretario	Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l' art. 91, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale, rispettivamente, <<Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale>> e << Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze>>;

RICHIAMATI altresì gli obblighi di controllo e contenimento della spesa derivanti:

- dai comma 557, 557-bis e 557-ter dell'articolo 1 della L. 296/2006 in tema di "Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale";



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. **265**

adunanza del **27/07/2018**

- dall'articolo 76 del D.L. 112/2008 in tema di "*Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio*";
- dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 in tema di "*Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego*";
- dall'articolo 33 del D.Ll.gs. 165/2001 in tema di "*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*" che impone alle amministrazioni pubbliche verificare annualmente se esistono situazioni di sovrannumero o comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

VISTO il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, il quale:

- all'articolo 3, comma 5-bis, dispone: <<*dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*>>;
- all'articolo 3, comma 5-ter, dispone: <<*alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso*>>;
- all'articolo 3, comma 5-quater, dispone <<*fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1.1.2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente*>>;
- all'articolo 3, comma 6, dispone: <<*i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo*>>;
- all'articolo 11, comma 4-bis, dispone: <<*all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole -art. 70, comma 1, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276- è inserito il seguente periodo "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*>>;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 228, legge 208/2015 per come da ultimo modificato dal decreto legge 50/2017 "*Le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014,*



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. **265**

adunanza del **27/07/2018**

convertito con modificazioni, dalla L. 114/2014, e ss.mm., possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del ministero dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.....”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 10.4.2017 che fissa, per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel stabilendo il rapporto di 1/126 per i comuni nella fascia demografica da 60.000 a 99.999 abitanti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2017 sulla base del rapporto dipendenti-popolazione fissato nel D.M. di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrebbe avere 651 dipendenti e che alla stessa data i dipendenti in servizio a tempo indeterminato erano 502;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2004, convertito in legge 114/2014, che recita: “... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

DATO ATTO che nell'anno 2018 l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente per l'importo di euro 86.761,24;

DATO ATTO che nell'anno 2018 la capacità assunzionale dell'amministrazione ammonta complessivamente ad euro 393.733,97;

DATO ATTO che le somme di cui sopra sono state calcolate prendendo a riferimento la spesa teorica annua del personale cessato (non appartenente alle categorie protette), al netto delle retribuzioni accessorie e comprensiva degli oneri e dell'irap a carico dell'Amministrazione;

VISTI gli articoli 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni di personale;



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. **265**

adunanza del **27/07/2018**

VISTO l'articolo 22 del D.Lgs. 75/2017 che detta disposizioni di coordinamento e transitorie;

DATO ATTO che il personale in servizio alla data del 31.12.2017 é quello indicato nella tabella allegata alla Relazione di accompagnamento della presente deliberazione;

RITENUTO, come indicato nell'articolo 6 sopra citato, di dover adottare il piano triennale del fabbisogno di personale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ove sono descritte in dettaglio le scelte politiche di programmazione e distribuzione delle risorse;

DATO ATTO:

- che la previsione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare mediante scorrimento di graduatorie esistenti nell'ente comportano una spesa complessiva di euro 444.999,86 che esaurisce quasi interamente la capacità assunzionale,
- che la previsione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare mediante l'istituto della mobilità comporta complessivamente una spesa di euro 938.927,00 e deve essere conteggiata nell'ambito della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, legge 296/2006, ma, qualora effettuata tra enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni di personale, non incide sulla capacità assunzionale,
- che la spesa relativa al personale da acquisire in posizione di comando ammonta ad euro 236.553,12 e deve essere conteggiata nell'ambito della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, legge 296/2006, ma non entra nel limite di spesa per le assunzioni flessibili,
- che la spesa annua per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del TUEL ammonta complessivamente ad euro 156.336,31 e che deve essere conteggiata nell'ambito della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, legge 296/2006 e che con la stessa vengono rispettati i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e ss.mm.ii,
- che i tirocini formativi comportano una spesa complessiva di 12.000,00 e che vengono rispettati i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e ss.mm.ii;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 165/2017, che la spesa complessiva per il personale in servizio e per il personale da acquisire con il presente piano di fabbisogno, quantificato sulla base del trattamento tabellare ed i relativi oneri ed irap é quello di cui alla tabella di sintesi finale contenuta nel piano triennale di fabbisogno di personale;

DATO ATTO che il presente piano sarà attuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili in modo tale da garantire il rispetto i vigenti vincoli di finanza pubblica;



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. **265**

adunanza del **27/07/2018**

DATO ATTO che il presente piano dovrà essere aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 e che comunque potrà essere aggiornato ogni qualvolta l'Amministrazione ne ravvisi la necessità;

VISTA la positiva certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare il PTFP 2018/2020 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

2. di dare atto che:

- l'amministrazione comunale nell'anno 2017 ha rispettato il pareggio di bilancio ed ha comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato il rispetto di tale vincolo in data 20.6.2017, come risulta dalla certificazione del Dirigente del Servizio Finanziario,
- nell'anno 2017 è stato rispettato il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 come indicato nella tabella di cui alla Relazione allegata,
- la G.C. con deliberazione n. 251/2018 ha effettuato la ricognizione delle condizioni di personale in soprannumero o in eccedenza rilevando che all'interno dell'ente non ci sono posizioni eccedentarie o soprannumerarie di personale,
- la G.C. con deliberazione n. 45/2017 ha approvato il piano delle azioni positive previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 198/2006,
- l'ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti prevista dall'articolo 27 del decreto legge 66/2014 come risulta dalla certificazione del Dirigente del Servizio Finanziario,
- sono rispettati i termini previsti dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, come risulta dalla certificazione del Dirigente del Servizio Finanziario,
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 95/2018 ha approvato il PEG 2018/2020.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero